



COMUNE DI CASTELLANETA

C.A.P. 74011

Cod. Fisc.: 80012250736

PROVINCIA DI TARANTO COMANDO POLIZIA LOCALE

Tel. 0998497219 – 228 Fax 0998435404 – E-mail: polizialocale@castellaneta.gov.it

10 APR. 2014

N° Prot. N. 9326 di Prot. llo

Castellaneta, 10/04/2014

Al Presidente della Regione Puglia
Lungomare Nazario Sauro,
70121 Bari

A S. E. Il Prefetto
74100 Taranto

Al Presidente della Provincia di
74100 Taranto

Alla Questura di Taranto
74100 Taranto

Spett.le RCS Sport S.p.A.
Via Rizzoli, 8
20132 Milano

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIII Dott. Paolo Larizza

Vista la richiesta pervenuta al prot. n. 8814 del 04.04.2014 presentata dal sig. Mauro Vegni in qualità di Responsabile Ciclismo della RCS Sport S.p.A. con sede in via Rizzoli, 8 20132 Milano per l'organizzazione della 5ª tappa del 97° Giro d'Italia Taranto – Viggiano del 14.05.2014.

Rilevato che detta manifestazione interesserà il territorio comunale di Castellaneta;

Visto il Decreto Sindacale N. 28 del 18.03.2014 di conferimento della posizione organizzativa;

Visto il D. Lgs. 30/04/1992 nr. 285, in particolare l'articolo 9,

Ritenuta la propria competenza in materia, concede

NULLA OSTA

alla Società Sportiva denominata "RCS SPORT SPA" in premessa citata, ad organizzare ed effettuare con attraversamento del territorio comunale di Castellaneta, la gara ciclistica denominata "97 GIRO D'ITALIA" che avrà luogo in data 14 maggio 2014, a condizione che vengano osservate le seguenti prescrizioni:

1. Stipula assicurativa per la copertura dei rischi connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive di cui all'articolo 9 comma 6 del vigente Codice della Strada;
2. Effettuare un sopralluogo prima dell'inizio della manifestazione sull'intero percorso al fine di accertare la piena transitabilità delle strade nonché eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti;
3. Prima dell'inizio della gara sia dato avviso ai responsabili delle squadre, ovvero a tutti i concorrenti, circa l'esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti ritenuti pericolosi, ovvero di altre circostanze che possono determinare pericolo indicando contestualmente le modalità con le quali gli stessi saranno segnalati o protetti nonché le cautele ed i comportamenti da adottare per superarli;
4. Prima della partenza e durante lo svolgimento della gara sia dato specifico avviso ai concorrenti secondo le norme sportive ed i regolamenti di gara, riguardo agli accumuli di ritardi e distacchi tali da porli fuori corsa; in tal caso i concorrenti dovranno rispettare tutte le norme che regolano la circolazione stradale nonché togliersi il numero o altro segno distintivo che identifichi i concorrenti ancora in gara;
5. Sia esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i regolamenti sportivi vigenti in materia, verificando

inoltre per tutta la durata della gara, l'assenza di ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata della strada interessata dalla manifestazione nonché la sicura percorribilità dei piani viabili adottando tutte le opportune cautele, ivi compresa la sospensione immediata della competizione;

6. Sia dato preavviso dell'imminente passaggio della carovana dei concorrenti e dei veicoli al seguito della manifestazione almeno 5 minuti prima del transito del primo concorrente segnalando mediante strumenti di pubblicità fonica, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 59 del D.P.R. n° 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo diversa indicazione da parte degli organi di polizia stradale o della scorta tecnica che scortano la carovana; sia garantita laddove non sia già prevista la vigilanza da parte degli organi di polizia stradale, un'adeguata sorveglianza su tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico, alle intersezioni stradali e agli sbocchi dei passi carrabili, per il tempo in cui è disposta la sospensione o la limitazione temporanea della circolazione, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti;

7. Sia assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara;

8. Sia assicurata l'osservanza del comma 5 di cui all'art. 360 del D.P.R. n° 495/92, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, segnalando l'inizio e la fine della carovana composta dai ciclisti impegnati nella competizione sportiva nonché dai veicoli autorizzati a seguirli con cartelli mobili aventi dimensioni regolamentari; le scritte dei cartelli, dovranno essere conformi a quelle previste dall'art. 80 del medesimo D.P.R. 495/1992 citato;

9. Sia fatto rigorosamente rispettare il percorso indicato nella tabella di marcia e che, qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute dopo l'inizio della gara, sia necessaria una variazione di percorso, venga immediatamente sospesa la manifestazione, ovvero, qualora la variazione interessi un percorso di limitata estensione, previa comunicazione agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, sia imposto ai concorrenti di non gareggiare e di trasferirsi fino al più vicino punto del restante percorso autorizzato rispettando rigorosamente tutte le norme che disciplinano la circolazione stradale, adottando contestualmente tutte le cautele necessarie ad evitare che la marcia di trasferimento dei concorrenti costituisca pericolo o intralcio per la normale circolazione stradale;

10. Sia assicurata la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, segnalando senza ritardo eventuali danni arrecati all'ente proprietario;

11. Al termine della manifestazione sia immediatamente rimossa tutta la segnaletica collocata lungo il percorso di gara, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;

12. Copia dell'autorizzazione sia presente a bordo del veicolo del Direttore di gara o del soggetto che ne assume di fatto le veci, per gli eventuali controlli da parte degli organi di polizia;

13. Vengano poste in essere idonee misure di sicurezza mediante collocazione di idonei dispositivi di protezione e contenimento, affinché il pubblico non soste in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla manifestazione;

14. La validità del presente provvedimento è subordinata all'esistenza del provvedimento di sospensione o limitazione temporanea della circolazione, ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.L.vo n° 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, in occasione del transito dei concorrenti, così come previsto dall'art. 9 del medesimo Decreto Legislativo.

AVVERTE

che, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 241 il responsabile del procedimento è il dott. Paolo LARIZZA Comandante pro tempore del Corpo di Polizia Locale del Comune di Castellaneta.

DISPONE

- Che vengano poste in essere con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure atte a disciplinare la circolazione stradale durante lo svolgimento della manifestazione;
- Che il traffico veicolare, laddove sia necessario, venga deviato attraverso percorsi alternativi opportunamente segnalati, garantendo comunque il transito dei mezzi di pubblico soccorso e di urgente necessità qualora se ne dovesse manifestare l'impellente necessità.

Il Responsabile dell'Area VIII - Polizia Locale

Dott. Paolo Larizza

